

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3143 del 21/06/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1561 DEL 24/08/2015 - SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI ATTIVITÀ: lavorazione e inscatolamento prodotti agricoli (mais dolce e piselli) SVOLTA IN COMUNE DI San Giorgio P.no, via Milano n. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3315 del 21/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1561 DEL 24/08/2015 - SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI

ATTIVITÀ: LAVORAZIONE E INSCATOLAMENTO PRODOTTI AGRICOLI (MAIS DOLCE E PISELLI) SVOLTA IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO, VIA MILANO N. 3

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1561 del 24/08/2015, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con Provvedimento n. 7667 del 02/09/2015, successivamente aggiornata con prot. Arpae n. 46047 del 25/03/2020, per l'attività di "lavorazione e inscatolamento prodotti agricoli (mais dolce e piselli)" svolta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI (C.F. 11990610153), nello stabilimento sito in San Giorgio P.no (PC), via Milano n. 3, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi (S1 ed S2 di acque reflue industriali ed S3 di acque reflue domestiche) in corpo idrico superficiale;
 - autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata, tramite portale della Regione Emilia Romagna, dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI (C.F. 11990610153) in data 16/05/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 81240, relativamente alla sola matrice fanghi;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 84464 del 20/05/2022;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice fanghi (rif. Attività n. 8 del 17/06/2022 Sinadoc 19522/2022) risulta che:

- la ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI è di tipo "agroalimentare" ed è dotata di un trattamento delle acque reflue per una quantità massima di 1000 ton/anno tal quale;
- la ditta ha presentato una richiesta di aggiornamento del Piano di Distribuzione fanghi, ai sensi dell'art. 9 del Dlgs n. 99/92, così come previsto dalla DGR 2773/2004, completo della copia dei certificati di analisi dei fanghi e dei terreni disponibili, completi della dichiarazione di disponibilità per lo spandimento: i risultati analitici del terreno evidenziano che i parametri indagati sono compresi nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 99/92 e dalla D.G.R. n. 2773/2004;
- il Piano di Distribuzione previsto per gli anni 2021, 2022, 2023, è il seguente:

Comune	Fg	Mp	Ha	S.U.S.	Zona Vuln	Spand Liquami	Coltura prevista	Azoto (Kg N/Ha)	Fango (T s.s./Ha)	Fango (T t.q.)
San Giorgio	14	16	1,59	1,58	Si		Mais	170	2,98	41,41
San Giorgio	14	17	0,53	0,50	Si		Mais	170	2,98	13,10
San Giorgio	14	27a	4,93	2,92	Si		Mais	170	2,98	76,53
				5						131,04

Considerato che:

- il Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza, con nota del 10/06/2022, prot. n. 96478, ha espresso parere favorevole all'aggiornamento dei terreni indicati nel "quadro di spandimento" allegato all'istanza prot. n. 81240 del 16/05/2022;
- il Comune di San Giorgio P.no, con nota prot. n. 4896 del 10/06/2022 (acquisita al prot. Arpae n. 97043 del 13/06/2022), ha espresso parere favorevole relativamente alla comunicazione di modifica non sostanziale avanzata dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Considerato, inoltre, che la modifica comunicata non incide sul contenuto dell'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1561 del 24/08/2015 e che, pertanto, si può procedere con una presa d'atto;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1561 del 24/08/2015, rilasciata dal SUAP dell'Unione

Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 7667 del 02/09/2015, per l'attività di "lavorazione e inscatolamento prodotti agricoli (mais dolce e piselli)" svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI (C.F. 11990610153), nello stabilimento sito in comune di San Giorgio P.no (PC), via Milano n. 3, giusta comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta acquisita con prot. n. 81240 del 16/05/2022, relativamente all'integrazione del piano spandimento fanghi;

2. di dare atto che:

- restano confermati, senza alcuna variazione, gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni indicati nell'atto di Aua Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1561 del 24/08/2015 (poi ricompreso nel Provvedimento del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero n. 7667 del 02/09/2015);
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per l'aggiornamento (presa d'atto) del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 7667 del 02/09/2015;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.